

## AGGIORNAMENTI SU ASSEGNO UNICO

---

Con il messaggio n. 1962 del 09/05/2022, INPS comunica il rilascio di nuove funzionalità nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande di Assegno Unico. Mediante queste nuove funzionalità è possibile procedere a:

- 1) **Modifica della domanda;**
- 2) **Visualizzazione dei pagamenti;**
- 3) **Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.**

Ciò che preme mettere in evidenza è la necessità di aggiornare tempestivamente la domanda di AU presentata ad inizio anno, al verificarsi di eventi che incidano sulla determinazione dell'importo spettante. Per esempio, al compimento del 18<sup>o</sup> anno di un figlio, occorrerà intervenire con la modifica della domanda all'interno della quale la scheda del figlio divenuto maggiorenne verrà a trovarsi in stato di "decaduta", per poi procedere al reinserimento dello stesso figlio "aggiungi figlio" assegnandogli una delle quattro condizioni (studente ecc) per le quali continuerà a spettargli l'Assegno (ancorché di ridotto importo come da tab. 1 del D. Lgs. 230/2021). Se non si procede a questo aggiornamento di fatto viene interrotta l'erogazione dell'assegno per il figlio maggiorenne, insieme alle sue eventuali maggiorazioni, e ripristinata all'avvenuta modifica della domanda.

Stesso discorso vale per le maggiorazioni spettanti per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico come già chiarito da INPS con messaggio n. 1714 del 20/04/2022 (vedi estratto in calce a questo comunicato).

La tempestività di questi aggiornamenti – da eseguire in proprio con accesso al portale INPS mediante "identità digitale SPID", o da eseguire tramite CAF – è resa necessaria in quanto le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e pertanto non generano il diritto a conguagli per importi arretrati.

Di seguito sono riportate le "istruzioni operative" date da INPS con messaggio 1962 del 09/05/2022

---

### **1. Modifica della domanda**

Accedendo alla sezione "**Consulta e gestisci le domande che hai presentato**" dalla *home page* dell'applicazione si possono visualizzare i dati della domanda già presentata.

Premendo il tasto funzione "**Modifica**" è possibile variare i valori di alcuni campi delle schede figlio, modificando quelli già presenti.

I campi potenzialmente oggetto di modifica sono relativi a:

- **variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;**
- **variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);**
- **modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;**
- **il codice fiscale dell'altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);**
- **i criteri di ripartizione dell'assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;**
- **spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;**
- **variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall'eventuale altro genitore.**

**Le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, con l'eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso il richiedente deve indicare la data di decorrenza della disabilità).**

In particolare, per quanto concerne la condizione di disabilità, si ricorda che la medesima deve risultare anche dall'ISEE del nucleo familiare ove sono inseriti i figli. Laddove tale specifica non sia presente nell'apposito quadro della DSU, si ricorda che è possibile chiederne la rettifica all'intermediario abilitato (CAF) che ha provveduto all'inoltro della medesima DSU.

In tali casi, infatti, non è necessario ripresentare una nuova DSU.

Per quanto riguarda le modifiche relative ai criteri di ripartizione dell'assegno tra i genitori, nel fare rinvio alle istruzioni appositamente comunicate con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, si ricorda che in sede di prima domanda e/o di modifica di una domanda di Assegno unico e universale già presentata non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, fermo restando che l'altro genitore potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, esibendo la documentazione che comprova il suo diritto.

## **2. Visualizzazione dei pagamenti**

Nella sezione **"Consulta e gestisci le domande che hai presentato"**, dopo avere effettuato l'accesso al dettaglio della domanda (tramite l'apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda), è stato aggiunto un ulteriore *tab* denominato **"Pagamenti"**, con il quale è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata.

## **3. Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze**

Accedendo alla predetta sezione **"Consulta e gestisci le domande che hai presentato"**, nella visualizzazione di riepilogo che appare al momento dell'accesso è presente un campo denominato **"Evidenze"**.

Tale campo mostra all'utente che ha inserito la domanda le eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria e che ne impediscono il completamento.

In tali casi, la domanda può essere sbloccata solo a seguito dell'intervento da parte del richiedente stesso a cui viene richiesto, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito. Se le evidenze sono più di due, la lista completa delle criticità che impediscono il completamento dell'istruttoria può essere visualizzata accedendo al dettaglio della domanda (tramite l'apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda stessa), e selezionando il *tab* "Evidenze".

**Le evidenze si possono riferire anche alla modalità di pagamento prescelta, alla necessità di ulteriore documentazione da allegare a comprova dei requisiti per il diritto e/o la misura dell'assegno, alla necessità di integrare i requisiti (di studio, tirocini, ecc.) per i figli diventati maggiorenni dopo la presentazione della domanda,** alla discordanza della condizione di disabilità con quanto rilevato in DSU.

Nel dettaglio della scheda figlio sono consultabili anche i provvedimenti di accoglimento e di reiezione, che sono scaricabili in formato *.pdf*. Nel provvedimento di reiezione sono specificate le relative motivazioni.

---

## INPS - Estratto dal “Messaggio n° 1714 del 20-04-2022”

.....

### 2. Riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

All'articolo 4, commi 3 e 10, del decreto legislativo n. 230/2021, sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, al citato articolo 4, comma 3, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Al comma 10 del medesimo articolo 4 è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Al riguardo, si precisa che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo).

Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all'AUU. Analogamente, in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l'ISEE. Ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell'AUU, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla norma in presenza di almeno 4 figli.

**Al riguardo, si fa riserva di comunicare, con successivo messaggio, il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell'autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun'altra domanda di AUU, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE; tale dato è infatti utile per il calcolo delle maggiorazioni previste dalla norma per i nuclei numerosi. Il richiedente, in questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico.**

.....